



COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto n. 3

ORDINE DEL GIORNO IN MERITO A “TEATRO EX-GIL: USO TEMPORANEO AI SENSI
DELL’ART. 23-QUATER DEL DPR N. 380/2001 E DELL’ART. 8 BIS DELLA L.R. N. 19/1999
– CRITERI E INDIRIZZI ATTUATIVI” PRESETNATO DAI CONSIGLIERI COMUNALI DEL
GRUPPO “CUNEO PER I BENI COMUNI” –

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che numerosi Comuni , fra i quali quello di Torino con Mozione approvata dal Consiglio Comunale in data 27 Giugno 2022, hanno inteso usufruire della normativa all'Oggetto (successivamente riportata in esteso) al fine di consentire l'utilizzazione temporanea di edifici ed aree, pubblici e privati, al fine di facilitare la restituzione alla città di aree ed edifici in condizioni di degrado o di mancato utilizzo anche attraverso la partecipazione attiva delle associazioni locali e degli enti del terzo settore per la realizzazione di progetti sociali e culturali che rispondano alle esigenze del territorio;

Presa visione del dispositivo dell'art. 23 quater del Testo unico edilizia: USO TEMPORANEO, PARTE I - Attività edilizia → Titolo II - Titoli abilitativi → Capo III - Segnalazione certificata di inizio di attività, che così recita:

- ⁽¹⁾1. Allo scopo di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale, il comune può consentire l'utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico.
2. L'uso temporaneo può riguardare immobili legittimamente esistenti ed aree sia di proprietà privata che di proprietà pubblica, purché si tratti di iniziative di rilevante interesse pubblico o generale correlate agli obiettivi urbanistici, socio-economici ed ambientali indicati al comma 1.
3. L'uso temporaneo è disciplinato da un'apposita convenzione che regola:
 1. a) la durata dell'uso temporaneo e le eventuali modalità di proroga;
 2. b) le modalità di utilizzo temporaneo degli immobili e delle aree;
 3. c) le modalità, i costi, gli oneri e le tempistiche per il ripristino una volta giunti alla scadenza della convenzione;
 4. d) le garanzie e le penali per eventuali inadempimenti agli obblighi convenzionali.
4. La stipula della convenzione costituisce titolo per l'uso temporaneo e per l'esecuzione di eventuali interventi di adeguamento che si rendano necessari per esigenze di accessibilità, di sicurezza negli ambienti di lavoro e di tutela della salute, da attuare comunque con modalità reversibili, secondo quanto stabilito dalla convenzione medesima.
5. L'uso temporaneo non comporta il mutamento della destinazione d'uso dei suoli e delle unità immobiliari interessate.
6. Laddove si tratti di immobili o aree di proprietà pubblica il soggetto gestore è individuato mediante procedure di evidenza pubblica; in tali casi la convenzione specifica le cause di decadenza dall'assegnazione per gravi motivi.
7. Il consiglio comunale individua i criteri e gli indirizzi per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo da parte della giunta comunale. In assenza di tale atto consiliare lo schema di convenzione che regola l'uso temporaneo è approvato con deliberazione del consiglio comunale.
8. Le leggi regionali possono dettare disposizioni di maggior dettaglio, anche in ragione di specificità territoriali o di esigenze contingenti a livello locale.

Ricordato che

- in data 8 Gennaio 2024 è stata presentata dal Consigliere Sturlese Ugo una interpellanza nella quale si sollecitava una soluzione rapida per il futuro del fabbricato, sito in Corso IV Novembre, sede dell'Istituto superiore Sebastiano Grandis e dell'adiacente sede del Teatro ex-GIL (di proprietà della Regione Piemonte e concesso in comodato d'uso alla Provincia di Cuneo) in vista del programmato trasferimento del Grandis entro il 2026 nel nuovo complesso in corso di costruzione in Corso De Gasperi;
- a tal fine era indispensabile avviare immediatamente un progetto di utilizzo dei due edifici che tenesse conto 1) del riutilizzo del Grandis da parte di un'attività di insegnamento ad indirizzo

artistico e 2) nel contempo dell'esigenza espressa da alcune Associazioni e da abitanti del quartiere Cuneo Centro di creare un luogo di incontro, assente fino ad ora, ed individuato nei locali componenti il complesso del teatro ex-GIL, dove fosse possibile incontrarsi, esercitarsi, creare eventi pubblici nell'ambito delle diverse forme di espressione artistica per costruire un isolato fortemente connotato in senso sociale e culturale (l'Isola delle Arti);

IMPEGNA LA SINDACA E LA GIUNTA

ad adottare lo strumento dell'USO TEMPORANEO AI SENSI DELL'ART. 23-QUATER DEL DPR N. 380/2001 E DELL'ART. 8 BIS DELLA L.R. N. 19/1999-CRITERI E INDIRIZZI ATTUATIVI onde consentire (oltre ad altri potenziali interventi) un rapido avvio del processo di recupero dell'edificio del teatro ex-GIL a finalità sociali e culturali in armonia con la futura riallocazione di una Scuola del ciclo superiore ad indirizzo artistico per realizzare il recupero di un intero isolato con una precisa connotazione e fruibilità.